



Comune di Borgo Chiese

Servizio Segreteria e affari generali

Classifica 2.7

Numero e data protocollo associati al documento come metadato (DPCM 3.12.2013, art. 20). Verificare l'oggetto della PEC o i files allegati alla medesima.

Data di registrazione inclusa nella segnatura di protocollo.

AVVISO DISCIPLINA RACCOLTA FUNGHI ANNO 2024 L.P. 23 MAGGIO 2007 n. 11 art. 28, comma 2



Visto il titolo secondo del Regolamento della Provincia Autonoma di Trento dd. 26.10.2009 n. 23/25/Leg. Attuativo della L.P. 23.05.2007, n. 11.

Vista la delibera della Giunta provinciale della Provincia Autonoma di Trento n. 3287 dd. 30.12.2009.

Si comunica che le somme da pagare **sono state determinate ai sensi dell'art. 13 del D.P.P. 26/10/2009 n. 23-25/Leg e art. 28 della LP 23.05.2007 n. 11:**

periodo di raccolta	importo
a) 1 giorno:	€ 10,00;
b) 3 giorni:	€ 18,00;
c) 1 settimana:	€ 25,00;
d) 2 settimane:	€40,00;
e) 1 mese:	€ 60,00;
f) 90 giorni:	€ 100,00;
g) 180 giorni:	€ 180,00;

COMUNE DI BORGO CHIESE

Piazza San Rocco, 20 – 38083 Borgo Chiese (Tn)

Tel. 0465/621001 int. 1 o 2 - info@comune.borgochiese.tn.it

comune@pec.comune.borgochiese.tn.it – www.comune.borgochiese.tn.it

C.F. e P.IVA 02402160226



N.B. I periodi di raccolta superiori ad un giorno devono essere consecutivi

SOGGETTI ESENTI DALLA DENUNCIA E PAGAMENTO

Sono esenti dal presentare la denuncia di raccolta funghi ed al pagamento delle somme ai sensi dell'art. 28, comma 3:

- i residenti o comunque i nati in uno dei Comuni della Provincia; in questo caso il fatto è comprovato da un documento valido di identificazione;
- i residenti nei Comuni di Magasa, Valvestino e Pedemonte;
- i cittadini iscritti all'AIRE dei comuni della Provincia*;
- i proprietari o possessori di boschi ricadenti in territorio provinciale, ancorché non residenti in un comune della provincia, e coloro che godono di diritto di uso civico, nell'ambito del territorio di proprietà o gravato dal diritto di uso civico*;

*negli ultimi due casi (cittadini AIRE, proprietari di boschi o di diritto di uso civico) il diritto può essere comprovato anche da un'autocertificazione redatta ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445.

MODALITÀ' DI DENUNCIA E VERSAMENTO SOMME

La denuncia di inizio attività per la raccolta funghi può essere effettuata:

con versamento tramite avviso di pagamento spontaneo pagoPA (generabile dai seguenti siti internet:

<https://www.comune.borgochiese.tn.it/Servizi/Pagamenti-elettronici-pagoPA>

o

<https://mypay.provincia.tn.it/pa/home.html>)

selezionando, dopo aver scelto l'ente "Comune di Borgo Chiese" la voce "Altre tipologie di pagamento" e cliccando su "Pagamenti spontanei" e successivamente sul tipo di dovuto "Permessi funghi") indicando nella causale "versamento per la raccolta funghi 2024" e il periodo di durata della raccolta, con le maggiorazioni per commissioni ove ed eventualmente previste.

INFOPOINT ABILITATI

In alternativa è possibile effettuare il pagamento presso degli info-point sul territorio autorizzati al rilascio dei permessi presso i seguenti esercizi commerciali convenzionati:

- **Cartolibreria Gualdi Michele, Via Sassolo n. 1 – 38083 Borgo Chiese (Tn)**
- **Panificio Pellizzari Marco & C., Via Roma n. 80 – 38083 Borgo Chiese (Tn) e sede distaccata nell'abitato di Brione**

La ricevuta del versamento delle somme per la raccolta dei funghi sostituisce la denuncia di raccolta funghi e costituisce titolo sufficiente per la stessa.

La ricevuta di versamento deve essere conservata per l'intero periodo della raccolta ed esibita, ove richiesta dal personale incaricato alla sorveglianza, unitamente ad un valido documento di riconoscimento. **Si avvisa che, in sede di controllo, chi fosse privo della ricevuta sarà soggetto alle sanzioni amministrative previste dalla L.P.**

23 maggio 2007 n. 11 e dal relativo regolamento attuativo (D.P.P. 26 ottobre 2009 n. 23-25/Leg), nonché alla confisca dell'intero quantitativo raccolto.
La denuncia di raccolta funghi è personale e non trasferibile.

MODALITÀ' DI RACCOLTA

La raccolta è ammessa in quantità non superiore a 2 (due) chilogrammi al giorno per persona, di età superiore ai 10 anni.

La raccolta dei funghi è possibile solo durante il giorno ed è vietata dalle 19 fino alle ore 7.

Il limite massimo non si applica qualora il singolo esemplare, non in aggiunta ad altri, ecceda da solo il predetto limite.

E' fatto obbligo ai raccoglitori di pulire sommariamente i funghi sul posto di raccolta e di trasportarli solo a mezzo di contenitori forati e rigidi (cestelli e simili).

E' vietato danneggiare o distruggere i funghi sul terreno e usare nella raccolta rastrelli, uncini ed altri mezzi che possono danneggiare lo stato umifero del terreno.

VIGILANZA

Sono incaricati dell'osservanza delle disposizioni per la raccolta funghi gli organi di polizia forestale, i custodi forestali, gli organi di polizia locale e gli organi di pubblica sicurezza.